



Ordinanza contro l'inquinamento fonico

(OIF)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 15 dicembre 1986¹ contro l'inquinamento fonico è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. b

² Essa regola:

- b. la delimitazione delle zone edificabili e la modifica dei piani d'utilizzazione nelle zone esposte ai rumori;

Art. 29 Delimitazione di zone edificabili e modifica di piani d'utilizzazione in zone esposte ai rumori

¹ Per l'osservanza dei valori limite d'esposizione determinanti nella delimitazione di zone edificabili e nella modifica di piani d'utilizzazione in zone esposte ai rumori è possibile prendere misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.

² Gli spazi liberi di cui all'articolo 24 capoverso 3 lettera b della legge devono essere di dimensioni adeguate, raggiungibili a piedi e senza ostacoli e accessibili al pubblico. Presentano una progettazione e un'infrastruttura destinate allo svago.

³ Le misure concorrono ad assicurare una qualità abitativa adeguata sotto il profilo acustico ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 lettera c della legge nel momento in cui limitano le emissioni foniche o riducono il disturbo del benessere in altro modo.

Art. 30

Abrogato

¹ RS 814.41

Art. 31 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} Nei locali sensibili al rumore, gli impianti di ventilazione controllata e gli impianti di raffrescamento devono garantire, di giorno e di notte, un clima adeguato con le finestre chiuse, in particolare per quanto riguarda l'afflusso di aria fresca, la temperatura e il rumore.

² Se non è possibile rispettare le esigenze di cui all'articolo 22 capoversi 1 e 2 lettera a della legge per il rumore prodotto dagli aeromobili o per al massimo il dieci per cento delle unità abitative di grandi complessi residenziali, il rilascio di autorizzazioni di costruire è consentito eccezionalmente se esiste un interesse preponderante per la costruzione dell'edificio e se l'autorità cantonale è consenziente. Se viene concessa una deroga, devono essere installati un impianto di ventilazione controllata e un impianto di raffrescamento.

*Art. 31a**Abrogato**Art. 34 cpv. 1 lett. a*

¹ Nella richiesta dell'autorizzazione di costruire il committente deve indicare:

- a. il carico fonico esterno e i provvedimenti verificati di cui all'articolo 31 capoverso 1, se i valori limite d'immissione sono superati;

Art. 39 cpv. 4

⁴ Per gli spazi esterni ad uso privato, le immissioni foniche devono essere determinate a 1,5 m dal suolo dello spazio esterno.

Art. 41 cpv. 2^{bis}

^{2bis} I valori limite d'esposizione al rumore sono inoltre applicabili, al rilascio dell'autorizzazione di costruire, in relazione all'intera superficie degli spazi esterni ad uso privato di cui all'articolo 22 capoverso 2 della legge.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi